

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII} N. 14

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANIASI, BASSANINI, FIANDROTTI, FIORINO, GIOVANNINI, LODIGIANI, LAGANGA, MASINA, MANCHINU, NEBBIA, PIRO, SODANO, CARIA, RIZZI, SPADACCIA, MELEGA, AGLIETTA, CALDERISI, PANNELLA, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, CALAMIDA, CAPANNA, GORLA, POLLICE, RUSSO FRANCO, RONCHI, TAMINO

Presentata l'8 maggio 1986

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
sulla centrale nucleare di Montalto di Castro

ONOREVOLI COLLEGHI! — La zona di Montalto di Castro è stata interessata ad insediamenti nucleari fin dal 1972 quando fu candidata in sede internazionale per l'insediamento dell'impianto di separazione isotopica Eurodif.

Gli studi preliminari mostrarono che l'area era proponibile per tale insediamento. Successivamente le indagini furono proseguite dall'ENEL in vista della costruzione di una centrale alimentata da due reattori nucleari della potenza di 1000 megawatt elettrici ciascuno.

Nel 1975 veniva pubblicata la legge n. 393 sulla normativa nucleare e nel luglio dello stesso anno l'Alto Lazio era specificamente indicato come sede di una delle varie decine di centrali nucleari previste da tale piano energetico (approvato dal CIPE nel dicembre 1975).

Nel frattempo, nel novembre 1975, l'ENEL presentava al CNEN, per l'istruttoria tecnica prevista dalla legge n. 393 del 1975, i rapporti preliminari di sicurezza per i siti di Pian di Spille (in comune di Tarquinia) e di Pian dei Cangani (in comune di Montalto di Castro).

La scelta finale fu a favore di Pian dei Cangani.

Il CNEN predisponne una sua relazione tecnica per la centrale nucleare dell'Alto Lazio, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 185 del 1964, e detta relazione è stata pubblicata nel 1978 come documento DISP/AL(78)1.

Alla fine degli anni 70 aumentava, intanto, la contestazione da parte delle popolazioni e del movimento ecologico nei confronti della scelta del sito di Montalto di Castro.

La contestazione riguardava il particolare valore ecologico della zona; il fatto che la presenza di una centrale e dei relativi vincoli avrebbe posto un freno allo sviluppo turistico della costa; la presenza a pochi chilometri dal sito prescelto delle due grandi vie di comunicazioni internazionali, la ferrovia Roma-Genova e la strada statale Aurelia.

Sia l'ENEL, sia il CNEN svolsero varie azioni di propaganda nei confronti della popolazione di Montalto di Castro, per minimizzare i possibili inconvenienti della centrale nucleare.

La polemica si fece più accesa quando, nel marzo 1979, si ebbe l'incidente al reattore americano di Three Mile Island che mise in discussione, in tutto il mondo, i criteri di sicurezza adottati fino allora per le centrali nucleari.

Nell'agosto 1979 fu nominata una Commissione per la sicurezza nucleare che ha lavorato dal settembre al dicembre 1979. Le due relazioni di maggioranza e di minoranza (Commissari Nebbia e Mussa Ivaldi) sono pubblicate nel fascicolo di febbraio 1980 del *Notiziario del CNEN*.

I Commissari di minoranza misero in discussione i criteri di sicurezza con cui era stata scelta la localizzazione di Montalto di Castro, anche alla luce della sismicità della zona. La città di Tuscania, a pochi chilometri dal sito della centrale, era stata parzialmente distrutta da un terremoto nel 1971.

La relazione di minoranza mise anche in evidenza la inadeguatezza dei criteri con cui era stata redatta la indagine ambientale limitata ad un raggio di 10 chilometri intorno al sito previsto per la centrale (a 11 chilometri di distanza si trova un polverificio!); tale inadeguatezza è oggi confermata dal fatto che, dopo l'incidente al reattore di Three Mile Island, la normativa di sicurezza si è fatta più rigorosa in tutti i paesi.

Come conseguenza dei molti dubbi sorti sulla sicurezza della centrale dell'Alto Lazio nel febbraio 1980 il Consiglio comunale di Montalto di Castro ha deliberato il blocco immediato della costru-

zione della centrale. L'ENEL è ricorso al TAR del Lazio che ha dato ragione al comune; contro questa sentenza l'ENEL è ricorso al Consiglio di Stato che, nel luglio 1980, ha dato torto al comune.

Nel frattempo il presidente del CNEN, su invito del Ministro dell'industria, nominava una commissione tecnica con il particolare incarico di valutare la sismicità della zona.

La Commissione completava i suoi lavori nel settembre 1980 sostenendo che le condizioni geosismiche sono tali da garantire la sicurezza della centrale, così come è progettata.

Negli anni successivi la costruzione della centrale veniva avviata e incontrava numerose difficoltà sia di natura geostatica (è situata in una zona sabbiosa con forti infiltrazioni di acqua), sia per la conduzione degli appalti e subappalti che hanno causato centinaia di incidenti sul lavoro.

Di conseguenza, sono aumentati i costi di costruzione rispetto ai preventivi.

La situazione è aggravata dal fatto che si fanno sempre più insistenti le notizie di un ampliamento delle « vasche » di deposito del combustibile irraggiato e radioattivo e di materiali nucleari.

Tali notizie sono state oggetto di interrogazioni al Senato e alla Camera, e possono essere interpretate, in mancanza di chiarimenti ufficiali, o come un segno che la zona di Montalto è destinata a diventare deposito di residui e rifiuti di materiali radioattivi, o che vi sono veramente piani per la costruzione di una seconda centrale nucleare con altri due reattori.

L'ipotesi del raddoppio della centrale dell'Alto Lazio non appare nel piano energetico nazionale, discusso dal Parlamento alla fine del 1985, ma appare nelle bozze di aggiornamento di tale piano predisposto nel marzo 1986, prima dell'esame da parte del CIPE e di cui si hanno notizie contrastanti, solo dalla stampa.

L'ipotesi di un raddoppio è fonte di gravi preoccupazioni non solo per i dubbi sulla compatibilità ambientale di un tale polo energetico e nucleare, ma per il

fatto che, nello stesso sito, verrebbero a essere installati i due reattori ad acqua bollente BWR General Electric e due reattori ad acqua sotto pressione di sicurezza, PWR Westinghouse (quelli previsti dal progetto unificato dell'attuale PEN), con diverse caratteristiche di sicurezza, diversi « combustibili », diversi caratteri del ciclo nucleare.

Infine va ricordato che i reattori ad acqua bollente BWR previsti per Montalto di Castro hanno il sistema di contenimento Mark III, mentre la General Electric produce e vende oggi reattori del tipo Mark IV, con maggiore sicurezza.

Per tutti questi motivi i deputati proponenti ritengono che la Camera dei deputati debba avviare una indagine parlamentare conoscitiva per accertare la correttezza, dal punto di vista della sicurezza, delle procedure fin qui seguite per l'insediamento a Montalto di Castro della centrale nucleare in costruzione e l'effettiva compatibilità di tale centrale con il territorio e l'ambiente, la correttezza delle procedure di costruzione delle opere civili e dei reattori, le cause degli incidenti sul lavoro, i costi effettivi della centrale e gli accorgimenti previsti per l'intero ciclo del combustibile.

Già i commissari di minoranza della Commissione sulla sicurezza nucleare, nel 1979, avevano messo in evidenza la necessità di accertare quale sarebbe stato il destino del combustibile irraggiato dopo la sua estrazione dalle centrali nucleari, dove sarebbero state depositate le scorie radioattive dopo l'eventuale ritrattamento. La maggioranza della commissione si rifiutò di affrontare questi problemi; per cui i deputati proponenti ritengono necessario che la commissione parlamentare di inchiesta affronti anche questi aspetti.

L'articolo 1 della proposta di legge stabilisce la composizione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla centrale di Montalto di Castro; l'articolo 2 indica i quesiti a cui i deputati commissari dovranno dare risposta; gli articoli 3, 4 e 5 stabiliscono le procedure con cui dovrà operare la Commissione d'inchiesta.

La Commissione prevista dalla presente proposta di inchiesta parlamentare deve completare i suoi lavori entro sei mesi dall'insediamento e dopo altri due mesi deve presentare la propria relazione finale alla Camera (articolo 6).

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, sulla costruzione della centrale elettro nucleare di Montalto di Castro.

2. La Commissione è composta da ventuno deputati designati dal Presidente della Camera in modo che siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari, e sia osservato il criterio della proporzionalità tra i medesimi.

3. La Commissione è presieduta da un deputato eletto dalla Commissione nel suo seno.

4. La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, al fine di procedere alla elezione del Presidente e dell'ufficio di Presidenza.

ART. 2.

1. La Commissione di inchiesta ha il compito di svolgere, in particolare, accertamenti:

a) sulle procedure seguite per la localizzazione degli impianti, sulle metodologie adottate e sulle indagini compiute dall'ENEL e dall'ENEA per la valutazione dei rischi geologico, idrogeologico e geosismico della zona di Pian dei Cangani;

b) sulle misure adottate per garantire la sicurezza degli impianti e l'incolumità delle persone, in relazione alla accertata sismicità della zona;

c) sulle valutazioni di impatto ambientale eseguite;

d) sullo stato dei lavori di costruzione della centrale nucleare e delle connesse infrastrutture, sullo svolgimento e

sulla regolarità delle gare di appalto, sulle ragioni dell'ingente dilatazione dei costi previsti;

e) sul rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni e di sicurezza del lavoro;

f) sull'ipotesi di costruzione di un deposito di rifiuti radioattivi e sulle condizioni di sicurezza dell'intero ciclo del combustibile;

g) sulle ipotesi di costruzione di una seconda centrale nucleare nella stessa zona di Pian dei Cangani.

ART. 3.

1. La Commissione opera con gli stessi poteri e con gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria ordinaria.

2. Le persone ascoltate sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. Il presidente della Commissione può richiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione, la collaborazione della polizia giudiziaria e può acquisire gli atti relativi ad indagini svolte da altre autorità amministrative. Può altresì chiedere atti, documenti ed informazioni all'autorità giudiziaria ed ottenerli nei limiti delle competenze e delle prerogative di quest'ultima.

4. Alle richieste della Commissione non può essere opposto il segreto professionale, né il segreto industriale, né il segreto di ufficio.

5. Per il segreto di Stato, si applica la procedura di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

ART. 4.

1. La Commissione può avvalersi di esperti da scegliersi tra docenti universitari di ruolo ed esperti di chiara fama in materia di energia e problemi della sicurezza del lavoro e degli impianti, italiani o stranieri, in numero complessivamente non superiore a dieci.

2. Il Presidente della Camera destina alla Commissione i funzionari ed i servizi necessari al suo funzionamento.

3. La spese necessarie all'espletamento dei lavori della Commissione sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.

ART. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. I commissari ed i collaboratori della Commissione sono tenuti al segreto per tutti gli atti del loro ufficio.

3. La violazione di tale obbligo è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento. Entro i successivi sessanta giorni, presenta alla Camera una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed agli atti utilizzati, salvo che non disponga diversamente per taluni di questi.